



SENT. 159/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60439 del Registro di
Segreteria, promosso da

PRESICCI CARLALBERTO, nato ad Azzanello (CR) il 21.2.1963,
residente a Gussago (BS), via Pratolungo n.8, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Alessandro Asaro (pec
alessandro.asaro@brescia.pecavvocati.it) e Gian Luca Ubertini
(pec gianlucaubertini@ordineavvocatiroma.org) con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Gian Luca Ubertini, via
Innocenzo XI, n. 8

contro

**PROCURA regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la regione Lombardia**, in persona del
Procuratore regionale p.t.;

Procura generale della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale Lombardia n.

214/2022, depositata in data 8.8.2022 e notificata il 12.10.2022

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 gennaio 2024, con

l'assistenza del Segretario d'udienza, dott. Giovanni Luca Triolo,

l'avv. Anna Falcone, in sostituzione dell'avv. Alessandro Asaro

per l'appellante Presicci Carlalberto e il V.P.G. Giancarlo

Astegiano in rappresentanza della Procura generale;

Esaminati l'atto di appello, le conclusioni, gli altri atti e i

documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la

regione Lombardia, in accoglimento della domanda attorea, ha

condannato il signor Presicci Carlalberto al pagamento a favore

del Comune di Desenzano del Garda della somma di euro

918.467,79 oltre accessori, corrispondente alle retribuzioni

ritenute fraudolentemente percepite in forza di rapporto di

lavoro costituito con il detto Comune, a seguito di falsa

certificazione del possesso di diploma di laurea, quale requisito

richiesto dal relativo bando di concorso pubblico.

Nell'atto introduttivo del giudizio veniva evidenziato che con

deliberazione n. 1130/1996 la giunta del Comune di Desenzano

del Garda aveva approvato il bando di concorso pubblico per il conferimento del posto di Istruttore Direttivo presso l'ufficio Vigilanza Urbana. Tra i requisiti di partecipazione previsti dal bando figurava il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia, Economia e Commercio, Sociologia, Scienze Politiche o titoli equipollenti.

Il convenuto partecipava al suddetto concorso dichiarando il possesso del diploma di laurea e producendo copia conforme del certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in data 18 novembre 1992, con votazione 110/110. La conformità risultava certificata dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di Gussago (BS) in data 21.11.1994, con timbro recante la dichiarazione "è copia autentica conforme al suo originale a me esibito", firma in originale e un bollino di color viola con la scritta "diritti di segreteria lire 500".

A seguito di approvazione dei verbali del concorso e della graduatoria finale, con deliberazione di giunta n. 106/1997, il Presicci risultava l'unico candidato idoneo e veniva conseguentemente assunto in data 1.3.1997, quale vincitore del concorso. Con il medesimo veniva stipulato contratto individuale di lavoro in data 4.2.1997, in prova, e l'immissione in ruolo avveniva con determinazione n. 238 del 9.12.1997 (inquadramento nella 7^a qualifica funzionale).

Il rapporto di lavoro si protraeva fino alla scoperta dell'illecito da parte dell'amministrazione, a seguito della comunicazione ex

art. 129 disp. att. c.p.p. del 20.10.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, relativa all'imputazione a carico del sig. Presicci per i reati ex artt. 476 e 482 c.p., integrati dalla falsificazione del certificato di laurea in giurisprudenza.

In data 2.11.2020 il Comune riceveva riscontro negativo dall'Università di Parma in merito al possesso del diploma di laurea. Veniva quindi instaurato procedimento disciplinare e il dipendente rassegnava le proprie dimissioni in data 12.11.2020.

Il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso in data 11.12.2020.

La Procura regionale, all'esito della fase preprocessuale, instaurava il giudizio di responsabilità amministrativa richiedendo la condanna del Presicci al risarcimento dei danni asseritamente procurati al Comune con la corresponsione degli stipendi, in assenza del titolo che giustificasse lo svolgimento delle funzioni per le quali il Presicci risultava essere stato assunto.

2. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda attorea, respingendo l'eccezione preliminare di prescrizione.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che la produzione di documentazione falsificata (nella fattispecie, copia del certificato di laurea in giurisprudenza), attestante il conseguimento di un titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso dall'amministrazione pubblica, abbia determinato una forma di

occultamento doloso del danno, avendo lo scopo di ingannare l'amministrazione circa il possesso del titolo richiesto, con conseguente differimento del *dies a quo* del termine prescrizione al momento della scoperta dell'occultamento medesimo, ovvero nel 2020, ben oltre il quinquennio precedente la notificazione dell'invito a dedurre.

Quanto al merito, il giudice di prime cure ha ricostruito i fatti di causa rilevando che la condotta dolosamente illecita deve ritenersi pacifica. In disparte la valenza probatoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del Presicci (sentenza del Tribunale di Brescia n. 56 del 20 gennaio 2021), il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 95, c. 1 c.g.c., escludendo che vi sia stato alcun rilievo, da parte del convenuto, in ordine alle affermazioni di parte attrice sul mancato conseguimento del titolo di studio e sulla produzione di documentazione falsa. Ha ritenuto inoltre incontestabile la sussistenza del nesso causale tra detta condotta e il danno subito dall'ente, consistito nel pagamento delle retribuzioni, a fronte di una prestazione lavorativa intrinsecamente priva di utilità. Secondo il giudice di primo grado, quando la prestazione lavorativa del dipendente pubblico richiede una qualificazione specifica, connessa a un determinato titolo di studio (nel caso specifico, diploma di laurea), la prestazione, resa in sua assenza, non può essere considerata utile per l'amministrazione, essendo

il possesso dei requisiti culturali e professionali la necessaria e indefettibile premessa per il proficuo svolgimento dell'attività lavorativa.

La Sezione territoriale ha poi escluso l'applicazione dell'art. 2126 c.c., che tutela il lavoratore per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto esecuzione, sulla base di un contratto di lavoro nullo o annullabile, poiché la stessa disposizione non ammette detta tutela nell'ipotesi, che ricorre nella fattispecie, in cui *“la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”*. Ha quindi accolto integralmente la domanda attorea con condanna del Presicci al risarcimento del danno nella misura di euro 918.467,79.

3. Ha interposto gravame, in data 7 dicembre 2022, il signor Carlalberto Presicci deducendo i seguenti motivi di censura:

“Erroneità della sentenza in relazione alla non ritenuta intervenuta prescrizione del danno contestato al signor Presicci: violazione di legge per violazione/falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 l. n. 20/1994, connessi profili di difetto di motivazione e omessa valutazione di elementi fondamentali”.

La statuizione in punto prescrizione dovrebbe ritenersi infondata non essendo mai stato contestato al Presicci, nemmeno in sede penale, di aver posto in atto artifici e raggiri tali da trarre in inganno la Pubblica Amministrazione circa la veridicità del proprio titolo di studio.

Conseguentemente, l'Amministrazione comunale desenzanese, nel 2002, avrebbe ben potuto porre in essere gli idonei controlli ex art. 71 comma 1 d.p.r. n. 445/2000, a seguito dei quali, se avesse diligentemente operato, avrebbe agevolmente rilevato la natura contraffatta dell'autocertificazione (e conseguentemente anche dell'attestato di laurea) prodotta dal Sig. Presicci.

Laddove avesse posto in essere la corretta attività di vigilanza, l'Amministrazione che oggi si assume danneggiata sarebbe stata in grado, sin dal 2003, di rendersi conto della falsità del titolo di studi prodotto dal Sig. Presicci, con la conseguenza che l'asserito danno contestato allo stesso risulterebbe prescritto, quantomeno sino al 2016, ex art. 1 comma 2 L. 20/1994.

“Erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza di responsabilità erariale in capo al Sig. Presicci: violazione di legge per violazione/falsa applicazione dell’art. 1 L. 20/1994, error in iudicando e connessi profili di carenza di motivazione”.

Nel caso di specie, da un lato l'accusa non avrebbe fornito alcuna prova dell'inidoneità della prestazione lavorativa svolta dal signor Presicci, limitandosi a dare per presupposto che l'assenza di un titolo di laurea renderebbe inidoneo il lavoro dallo stesso svolto e, dall'altro, la Corte territoriale avrebbe completamente pretermesso qualsivoglia valutazione circa l'ampia documentazione fornita, comprovante come, non solo l'opera dallo stesso prestata al Comune di Desenzano sia stata,

per più di vent'anni, esemplare ma altresì, come lo stesso abbia anche svolto compiti esulanti dal proprio ruolo di Comandante della Polizia Locale, su incarico fiduciario dei Sindaci via via succedutisi, proprio in ragione delle sue qualità e capacità.

Non sarebbe stata in alcun modo rilevata la mancata prova del danno concreto dallo stesso causato all'Ente, risultando inoltre che il signor Presicci, nel 1996, è stato l'unico a risultare idoneo alla posizione di Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Vigilanza Urbana, posizione che, laddove il convenuto non avesse partecipato al concorso, sarebbe rimasta vacante, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto, tramite nuovo esborso di denaro e risorse, indire nuovo bando per la "copertura" della posizione *de qua*. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prospettazione dell'appellante sarebbe più che evidente che dovrebbe essere applicato il potere riduttivo, ovviamente con riferimento alle poste di eventuale danno non ancora prescritte (corresponsione di emolumenti dal 12.05.2016 alla data delle dimissioni), con una riduzione non inferiore al 75%.

“Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento del danno, come indicato dalla Procura, al lordo delle ritenute fiscali, contributive e degli oneri riflessi: violazione di legge per violazione dell’art. 1, comma 1bis, della legge n. 20 del 1994”.

Ferma la chiara *utilitas* apportata all'Amministrazione da parte

del signor Presicci, le ritenute effettuate sullo stipendio non sarebbero mai state percepite dallo stesso, ma sarebbero state versate dall'Amministrazione comunale, quale sostituto di imposta, all'Erario. Pretendere che l'odierno appellante consegni all'Erario somme già incamerate non potrebbe che tradursi in un evidente arricchimento indebito dell'Erario stesso il quale introiterebbe doppiamente le somme già versate per ritenute fiscali, contributive e oneri riflessi.

“Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite”.

Anche la statuizione relativa alla condanna alle spese di lite dovrebbe ritenersi meritevole d'integrale riforma, non trovando giustificazione alcuna.

4. La Procura generale ha depositato conclusioni in data 11 gennaio 2024 replicando diffusamente ai singoli motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza pubblica l'avv. Falcone si è riportato all'atto di appello, sottolineando, innanzitutto, che al di là della condotta del Presicci, il bando non avrebbe previsto, tra i requisiti, la laurea e che non vi sarebbero, in ogni caso, soggetti terzi lesi da tale condotta visto che lo stesso era l'unico partecipante alla procedura. Sotto il profilo penale, i reati contestati sono stati quelli di falso e il procedimento si sarebbe concluso con un patteggiamento, da ritenersi meno grave rispetto a reati quali la truffa o l'esercizio abusivo della professione. La difesa sottolinea

poi che anche il secondo bando, relativo alla progressione verticale, non richiedeva la laurea, ma il Presicci, avendo già prodotto il titolo nella prima procedura, ha comunque prodotto un'autocertificazione, sulla quale l'amministrazione interessata non avrebbe svolto alcun controllo. La condanna al risarcimento del danno erariale si sovrapporrebbe alla sanzione penale senza considerare il necessario scorporo delle utilità ricevute dal Comune e, ancora, sarebbe di ammontare abnorme in quanto determinato al lordo delle ritenute effettuate dall'amministrazione.

Sotto questo profilo, l'abnorme valore del danno erariale comminato non configurerebbe solo un caso di violazione del divieto di *bis in idem*, ma ammanterebbe la condanna erariale di una funzione punitiva che non le è propria. Ha concluso come in atti.

Il PM ha richiamato le proprie conclusioni, ribadendo la gravità della condotta del Presicci che ha prodotto una laurea falsa richiesta espressamente dal bando e rilevando altresì che l'autofabbricazione di un titolo che non si possiede per la partecipazione al concorso ha rappresentato un vizio genetico nella costituzione del rapporto di lavoro, in conseguenza del quale tutte le somme percepite sono da considerarsi indebite. In ordine alla determinazione del danno, l'appellante non ha dimostrato l'arricchimento dell'amministrazione e, vista la dolosità della condotta, il Pubblico Ministero si è opposto

all'esercizio del potere riduttivo. Ha concluso come in atti.

L'avv. Falcone ha replicato evidenziando che, se è stata commessa una violazione, quella dovrebbe essere addebitata al Comune che avrebbe inserito, tra i requisiti del bando, un titolo che la legge non prevedeva per lo svolgimento delle funzioni messe a concorso. Secondo tale prospettazione il contratto di lavoro si sarebbe ugualmente stipulato se il Presicci, anziché produrre un titolo falso, avesse impugnato il bando al Tar, chiedendo l'annullamento del bando di concorso. Ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Al termine della discussione la causa è stata assunta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'occultamento doloso del danno ancorché in sede penale non risultino essere stati contestati al Presicci artifici e raggiri, tali da trarre in inganno la Pubblica Amministrazione circa la veridicità del proprio titolo di studio. Ha inoltre rilevato che il Comune ben avrebbe potuto avvedersi della produzione di documentazione falsa sin dal 2003, allorquando il Presicci presentò ulteriore documentazione in relazione alla partecipazione a procedura selettiva interna, nella cui occasione l'ente locale omise di effettuare ogni doveroso

controllo che, ove svolto, avrebbe agevolmente consentito di far emerge la natura contraffatta dell'autocertificazione (e conseguentemente anche dell'attestato di laurea). La prescrizione opererebbe quindi, quantomeno, per le somme percepite sino al 2016.

Il motivo di appello è giuridicamente infondato.

Reputa il Collegio che il giudice di primo grado abbia correttamente escluso la prescrizione del credito erariale, posto che risulta incontestato che il Presicci, al fine di partecipare alla procedura concorsuale indetta dal Comune con Deliberazione di Giunta comunale n. 1130/1996, per il conferimento di un posto di Istruttore Direttivo presso l'ufficio di vigilanza urbana, di 7^a qualifica funzionale, per effetto della quale fu poi assunto nei ruoli comunali, produsse certificazione attestante falsamente il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel 1992. Falsificazione successivamente emersa a fronte della certificazione negativa rilasciata in data 2 novembre 2020 dalla stessa Università di Parma, presso la quale il diploma di laurea risultava (falsamente) essere stato rilasciato.

Risulta pacifico che il requisito per l'accesso al posto di funzione per il quale il concorso era stato indetto fosse il diploma di laurea in *“Giurisprudenza, Economia, Economia e Commercio, Sociologia, Scienze Politiche o titoli equipollenti”*, come risultante dal bando di concorso, approvato in allegato alla D.G.C. n. 1130 del 12 settembre 1996.

In tale contesto non è revocabile in dubbio che il Presicci pose in essere una condotta diretta a rappresentare una realtà artefatta, volta a trarre in inganno gli uffici comunali onde poter essere ammesso al concorso per l'assunzione presso il Comune, in un ruolo che richiedeva espressamente l'avvenuto conseguimento del titolo di studio della laurea, come effettivamente avvenne. Il Presicci, infatti, proprio all'esito del detto concorso, venne assunto con contratto individuale di lavoro in data 4 febbraio 1997 e immesso in ruolo con determina n. 238 del 9 dicembre 1997.

Non è revocabile in dubbio che il contegno pacificamente doloso del Presicci abbia determinato una rappresentazione di una realtà del tutto differente da quella effettiva, con induzione in errore dell'Amministrazione mediante falsificazione documentale che ha oggettivamente precluso all'ente la conoscibilità del danno, posto che risulta pacifico che la falsificazione del certificato di laurea, non certo grossolana, neppure si sarebbe potuta svelare pur procedendo al controllo con ordinaria diligenza del documento contraffatto.

Come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, l'artificio intrinsecamente connesso alla produzione di documentazione falsificata ha determinato il protrarsi del nascondimento per tutto il periodo in cui lo stesso Presicci ha svolto *sine titulo* la propria attività, percependo illecitamente gli emolumenti stipendiali, sino al 2020.

Ricorre quindi indubbiamente il presupposto di cui all'art. 1 co. 2 l. n. 20/1994, con differimento *ex lege* del termine di esordio della prescrizione alla data della sua scoperta, come correttamente evidenziato dal primo giudice.

Si appalesa del tutto irrilevante in questa sede la circostanza che in sede penale non sia stato contestato al Presicci il delitto di truffa, di cui all'art. 640 c.p., posto che non è revocabile in dubbio che, ai fini che qui rilevano, la produzione di una certificazione di laurea falsificata configura pienamente il *quid pluris* nella condotta illecita, sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di occultamento doloso del danno.

Si appalesa parimenti infondata l'ulteriore doglianza di parte appellante secondo la quale il Comune, nel 2002-2003, avrebbe omesso di controllare l'ulteriore autodichiarazione resa dal Presicci in ordine al possesso del medesimo requisito della laurea, al fine di partecipare alla procedura selettiva interna per progressioni verticali.

Secondo l'appellante, ove il Comune avesse proceduto allo svolgimento dei richiesti controlli in ordine all'autocertificazione del detto requisito, avrebbe potuto scoprire la falsificazione documentale nell'ambito della stessa procedura, risalente, come detto, al 2003.

Diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, non può ritenersi che la successiva e diversa condotta del Presicci rilevi al fine di escludere l'occultamento doloso del danno, deponendo,

al contrario, per una sua piena conferma, posto che anche nella procedura svoltasi nel 2003 l'amministrazione è risultata nuovamente vittima del comportamento ingannatorio e recidivo del Presicci, non essendo in alcun modo posta in condizione di avvedersi della falsificazione documentale del titolo di studio dell'attuale appellante, intervenuta nel 1996-1997.

La condotta volta al nascondimento dell'assenza del detto titolo si è infatti ripetuta con la presentazione di un'autodichiarazione in cui è stato nuovamente e falsamente attestato il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Non sussisteva, sotto il profilo procedimentale, alcun obbligo per l'amministrazione di sottoporre a controllo l'intera documentazione prodotta dai partecipanti alla procedura per n. 6 progressioni verticali, indetta con determina n. 316 del 30.12.2002, tenuto altresì conto della dirimente circostanza che, come espressamente riconosciuto dallo stesso appellante, *“tra i requisiti del bando non vi era necessariamente il possesso del diploma di laurea”*(pag. 3 atto di appello), ancorché *“tuttavia, in tale sede, l'imputato presentava unicamente autocertificazione attestante il possesso della laurea”*.

La circostanza ricordata dallo stesso appellante in ordine alla non necessità di presentazione del certificato di laurea in sede di progressione verticale, posto che il requisito doveva ritenersi presupposto alla stessa, smentisce la prospettazione del Presicci in ordine all'omissione dei controlli da parte

dell'Amministrazione, risultando del tutto evidente che i controlli – peraltro a campione- sulla stessa incombenti dovevano riguardare esclusivamente i requisiti posti alla base della detta procedura di progressione interna.

In ogni caso, le verifiche in ordine alle autodichiarazioni rese dai partecipanti alla procedura selettiva interna, comprese quelle offerte dal Presicci, non potevano che svolgersi, come detto, a campione, come espressamente prospettato dall'art. 71 d.p.r. n. 445/2000; né le considerazioni sulla scelta del campione di documenti da sottoporre ai detti controlli, in una procedura di molto successiva e ben diversa da quella concorsuale, possono ritenersi in alcun modo elemento idoneo a scriminare la dimostrata condotta di occultamento doloso.

Al contrario, la produzione dell'autodichiarazione (neppure richiesta) inveritiera anche nella successiva progressione verticale rappresenta una condotta *confermativa* dell'originario nascondimento, traendo l'amministrazione in inganno e perpetuando l'occultamento avviato con la produzione della certificazione falsa nel concorso del 1997.

In conclusione, il motivo si configura privo di fondamento, risultando la condotta di occultamento doloso protrattasi sino al momento in cui la falsità del titolo di studio del Presicci è emersa a seguito dell'avvio delle indagini nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

II. Con il secondo motivo di impugnazione la sentenza è

contestata nella parte in cui, ad avviso dell'appellante, la Sezione territoriale, asseritamente appiattendosi sulla tesi dell'ufficio di Procura, ha negato la sussistenza di una *utilitas* concretamente valutabile per effetto delle prestazioni rese nel tempo dal Presicci a favore del Comune di Desenzano del Garda.

Secondo l'appellante l'inidoneità della prestazione resa dal dipendente senza titolo di laurea a produrre utilità valutabili non potrebbe presumersi *ipso iure*, ma dovrebbe invece essere provata dalla Procura.

La Sezione lombarda non avrebbe rilevato l'assenza di prova sul punto, omettendo altresì di valutare la documentazione prodotta dalla parte convenuta che comproverebbero la quantità e qualità delle attività svolte. Il Presicci sarebbe inoltre stato l'unico partecipante idoneo alla posizione di istruttore direttivo presso l'Ufficio di Vigilanza urbana; l'appellante rimarca che l'eventuale mancata assunzione del medesimo avrebbe quindi comportato, per il Comune, l'onere di integrale rinnovo della procedura, con "*nuovo esborso di denaro e risorse*". Invoca infine l'esercizio del potere riduttivo che il primo giudice avrebbe omissis illegittimamente di applicare.

Anche tale motivo di appello si appalesa giuridicamente infondato.

Va preliminarmente rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti

costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna *utilitas* derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio (Corte conti, Sez. app. II n. 95/2018).

Nella giurisprudenza contabile è stato affermato, in proposito, che in presenza di prestazioni rese nell'ambito di posizioni per le quali occorra un titolo di studio specialistico, quale la laurea, non è possibile riconoscere alcuna utilità per effetto delle attività resa dal soggetto radicalmente privo del titolo di studio necessario, sulla considerazione che *“l'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell'ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte”* (ex plurimis Corte dei conti, sez. I, n. 527/2017; sez. II, 9.2.2018, n. 62; sez. III, 20.3.2018, n. 95; sez. II, 19.9.2018, n. 568).

Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all'ente alcuna utilità, se non

limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste le conoscenze specialistiche che l'assunzione mediante concorso pubblico deve garantire, secondo la previsione di cui all'art. 97 Cost..

Dunque, è indubbio che il possesso di requisiti culturali e professionali, compendiati nel diploma di laurea, si ponga come necessaria premessa per l'utile svolgimento delle attività per le quali tale requisito è posto quale condizione di ammissione (come nel caso di specie per attività proprie della ex 7^a qualifica funzionale). Ne consegue che la mancanza del necessario titolo di studio in capo al Presicci esclude in radice che anche solo una parte delle prestazioni dallo stesso rese, anche se reputate lodevoli (secondo quanto dedotto dall'appellante), possano in alcun modo ritenersi utili alla parziale *compensatio lucri cum damno*.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione “*Quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre (a causa dell'oggettiva carenza del necessario standard di capacità professionale) l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro*» (Corte dei

conti, Sez. II, n. 7/2022).

Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l'esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni *utilitas* valutabile posto che nella fattispecie non erano richieste al Presicci mere mansioni generiche o di carattere esecutivo risultando, all'esito del concorso superato solo grazie alla non contestata falsificazione documentale, allo stesso assegnato un ruolo e mansioni –di Comandante della Polizia locale- in relazione alle quali il titolo di studio della laurea si poneva quale condizione intrinsecamente imprescindibile, con la conseguenza che le attività rese non possono aver apportato alcuna utilità valutabile, peraltro neppure concretamente dimostrata dalle produzioni in atti.

Per escludere o attenuare la dannosità di tale indebito neppure può essere valorizzata la qualità dell'opera prestata posto che, in linea con l'indirizzo interpretativo maturato da questa Corte in vicende per molti versi sovrapponibili, la valutazione è preclusa in ragione del fatto che *“si è proceduto all'instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto sprovvisto (di uno) degli specifici requisiti richiesti”* (Corte dei conti, Sez. II, n. 7/2022).

La circostanza poi che nel concorso vinto del 1997 dal Presicci non vi fosse alcun altro partecipante idoneo e che l'ente locale avrebbe dovuto rinnovare la procedura, con relativi costi, si appalesa del tutto priva di rilievo ai fini della quantificazione in questa sede del danno, posto che il pregiudizio contestato

all'odierno appellante è inerente alle retribuzioni dal medesimo indebitamente percepite, non compensabili con la posta, del tutto eventuale e indimostrata, oltre che estranea al danno contestato, rappresentata dall'appellante.

Va altresì respinta la richiesta, contenuta nel secondo motivo di gravame, volta all'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

La sentenza di prime cure risulta, anche sul punto, esente dalle prospettate censure, non essendo il giudice contabile tenuto a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito, comunque nella fattispecie inapplicabile, stante la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., 8.2.2023, n. 56; id 25.6.2021, n. 209).

III. Con il terzo motivo di gravame parte appellante si duole per la quantificazione del danno al lordo delle ritenute operate a titolo previdenziale e impositivo, mai effettivamente percepite dal Presicci, in luogo del netto effettivamente percepito da quest'ultimo.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Come correttamente affermato dal primo giudice trova applicazione, nella fattispecie, il principio affermato dalle Sezioni riunite, nell'esercizio della funzione nomofilattica, con la menzionata pronuncia n. 24/2020/QM, per cui *“In ipotesi di danno erariale conseguente all'illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione),*

la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.

Come riconosciuto dallo stesso appellante, trova applicazione, nella fattispecie, il principio affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 24/2020, correttamente applicata dal primo giudice,

Al riguardo va rilevato che la contestazione della quantificazione del danno nella misura pari alle retribuzioni lorde percepite non risulta in alcun modo scalfita dalla cosiddetta regola dei vantaggi, recata dall’art. 1 co.1 bis l. n. 20/1994.

Nel richiamato arresto le stesse Sezioni riunite hanno avuto modo di chiarire che la risposta va offerta “*nel senso che detta quantificazione debba essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, con l’ulteriore precisazione che ciò avviene non in applicazione della regola dei vantaggi ma in ossequio alla sussistenza, nella fattispecie evocata, di autonome obbligazioni”.*

In conclusione, anche tale doglianza va rigettata.

IV. Infine l’ultimo motivo con cui si contesta la decisione nella parte in cui ha condannato il Presicci al pagamento delle spese non può che ritenersi infondato, posto che le spese di giudizio risultano correttamente liquidate in ossequio al principio di soccombenza.

In definitiva, l’appello deve essere respinto con integrale

		SENT. 159/2024
	conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.	
	Anche le spese del presente grado di giudizio, in forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., sono poste a carico del Presicci, nell'importo indicato in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.	
	Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 594,29 (CINQUECENTONOVANTAQUATTRO/29).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024	
	L'Estensore Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta) (Rita Loreto)	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria 19 GIUGNO 2024	
	p. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo Margherita Sbardella	
	23	